

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Sembra opportuno precisare come opera l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni concernenti l'anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle seguenti opportunità:

- riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 472 del 1997];
- riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al successivo 30 settembre 2013.

Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni:

### **1. Omesso versamento relativo all'IMU 2012 per un ammontare complessivo pari a € 1000.**

Il contribuente può regolarizzare detta violazione fino al 30 giugno 2013, pagando:

- l'imposta pari a € 1000;
- la sanzione ridotta pari al 3,75% dell'imposta non versata ( $€ 1000 \times 3,75\% = € 37,50$ );
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

### **2. Omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all'IMU 2012.**

Questo è il caso in cui il contribuente entro il 30 giugno 2013 non si è ravveduto ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, né ha presentato la dichiarazione. In tale ipotesi il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2013, avvalersi della facoltà di cui alla successiva lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando:

- l'imposta pari a € 1000;
- la sanzione ridotta pari al 10% del tributo dovuto ( $€ 1000 \times 10\% = € 100,00$ );
- i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull'imposta, rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

### **3. Omessa dichiarazione relativa all'IMU 2012.**

E' l'ipotesi in cui il contribuente, pur avendo versato nei termini l'imposta relativa all'anno 2012, non ha presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2013. In tale caso il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2013, avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, pagando:

- la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ( $€ 51 \times 10\% = € 5$ ).

## **Ravvedimento operoso - ISTRUZIONI**

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).

Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.

Il pagamento va effettuato utilizzando il modello F24, come per i versamenti normali, versando le sanzioni e gli interessi unitamente alla imposta dovuta, con il medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

### **Ravvedimento per omesso versamento**

Tipo di violazione: omesso versamento IMU 2012
<b>a)</b> ravvedimento "sprint": entro 14 giorni dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento in acconto e/o a saldo:
SANZIONI E PAGAMENTO: 0,2% per ogni giorno di ritardo sull'imposta non versata + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.
<b>b)</b> ravvedimento "breve": dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento in acconto e/o a saldo
SANZIONI E PAGAMENTO: 3% fissa sull'imposta non versata (1/10 della sanzione del 30% prevista) + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.
<b>c)</b> ravvedimento "lungo" mancato pagamento di acconto o saldo dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza prevista ad un anno (sanzione 30% ridotta ad 1/8 = 3,75 %)
SANZIONI E PAGAMENTO: 3,75% fissa sull'imposta non versata (1/8 della sanzione del 30% prevista) + l'imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.

### **Ravvedimento per omessa dichiarazione**

ravvedimento: entro 90 giorni dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata

Tipo di violazione: omessa dichiarazione ICI 2012 con omesso pagamento
SANZIONI E PAGAMENTO: 1/10 del 100% = <b>10%</b> sull'imposta non versata, con un minimo di € 5,10 + imposta non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sull'imposta.
Tipo di violazione: omessa dichiarazione ICI 2012 con corretto pagamento
SANZIONI E PAGAMENTO: 1/10 di € 51 = € 5,10 senza interessi

Gli interessi vanno calcolati al saggio legale previsto, del 2,5% dal 1° gennaio 2012, con maturazione giornaliera, e sono rapportati all'anno civile, secondo la seguente formula:

imposta dovuta  $\times$  gg.  $\times$  Int. 2,5% (dal 1/1/2012): 36.500